

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R – Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Gravio di Villar Focchiardo in Comune di Villar Focchiardo, ad uso energetico. Titolare: Consorzio Forestale di Villar Focchiardo e Coenergy srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 1018-51497 del 18/12/2013 ; Codice Univoco: TO-A-10459

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in solido al Consorzio Forestale di Villar Focchiardo con sede legale in Villar Focchiardo Via Conte Carroccio n. 30 - C.F. 96026150019, e alla Coenergy srl con sede legale in Castignano (AP) C.da Castiglioni n. 43 - C.F./P.IVA 02056320449, la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Gravio di Villar Focchiardo, a mezzo della bealera del Mulino, in misura di 250 litri/s massimi e 136 litri/s medi ad uso energetico per produrre sul salto di metri 98 la potenza nominale media di kW 130,67;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo;
- 5) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
- 6) è fatta riserva di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle Acque o al Tribunale Superiore delle Acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 18/12/2013

"(... omissis ...)"

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al parere dell'Organo Tecnico per l'esame del Dossier di Compatibilità Ambientale del Prelievo idrico, trasmesso con nota del Servizio VIA in data 3/5/2013 prot. n. 78924; in particolare si impegna:

- al riordino di tutte le opere di presa a scopo irriguo in capo al Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, al fine di consentire la complessiva riduzione della portata derivata secondo quanto riportato nel progetto di cui al precedente art. 4; in particolare per quanto concerne i comprensori irrigui serviti dalla bealera del Molino, dalla bealera di Pianverso destra e dalla bealera di Pianverso sinistra il concessionario dovrà adeguare la rete di trasporto dell'acqua entro il 31/12/2020, sulla base di quanto indicato nell'elaborato n. 12INT; gli interventi in tal senso effettuati, compresi gli eventuali ulteriori interventi finalizzati al risparmio idrico (es. variazioni nella tecnica di irrigazione) dovranno essere relazionati alla Autorità concedente almeno ogni tre anni a decorrere dal provvedimento di concessione;

- a dare attuazione al piano di monitoraggio post operam proposto nel Piano di Monitoraggio Ambientale, comprensivo della misura delle portate effettivamente rilasciate in alveo all'opera di presa e in un'altra sezione a monte del ponte della strada per Bande, con la periodicità indicata nel suddetto parere dell'Organo Tecnico; la durata del monitoraggio post operam sarà valutata dalla Autorità concedente in funzione dell'esito dello stesso in rapporto alla necessità di raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e non potrà comunque essere inferiore a tre anni;

- a dare riscontro dei monitoraggi effettuati secondo le modalità e le tempistiche indicate nel suddetto parere dell'Organo Tecnico;

- a dare attuazione al piano di monitoraggio finalizzato alla verifica della interferenza dell'intervento con il pozzo dell'acquedotto comunale, secondo le modalità indicate nel suddetto parere dell'Organo Tecnico.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9/8/1999 n. 22.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna e senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 63 litri/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale.

Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po e negli strumenti pianificatori collegati.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Il concessionario dovrà realizzare e garantire il rilascio continuo del Deflusso Minimo Vitale con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato.

L'autorità concedente potrà richiedere l'installazione di ulteriori dispositivi di misura dello stesso DMV, qualora lo ritenga necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al DMV base, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale.

Tale scala dovrà venire realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al rispetto della velocità massima della corrente; è fatta salva la facoltà dell'Autorità concedente di prescrivere il monitoraggio della sua funzionalità.

Di tale manufatto dovrà essere prodotta una analisi della funzionalità, da effettuarsi verificando la possibilità di risalita della fauna ittica censita a valle della presa nell'ambito del monitoraggio post operam; tale analisi, da effettuare tramite cattura a valle del passaggio per pesci, marcatura con coloranti atossici e ricottura a monte dello stesso degli animali rinvenuti, dovrà essere quindi trasmessa ai competenti uffici provinciali, che avranno la facoltà di proporre modifiche progettuali al passaggio medesimo da realizzarsi a cura e spese del concessionario qualora la funzionalità della scala non sia acclarata.

(... omissis ...)"